



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO GARIBALDI**

ORDINANZA N.12/2011

Il Capo del circondario marittimo di Porto Garibaldi:

- CONSIDERATO:** che il porto di Porto Garibaldi è a prevalente vocazione peschereccia e che tale attività oltre che a costituire la più importante fonte di lavoro in ambito portuale negli ultimi periodi ha visto un incremento numerico delle unità navali all'uopo destinate;
- VISTA:** la propria ordinanza n.23/2004 in data 29.07.2004 relativa alla disciplina della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi delle unità navali nel porto di Porto Garibaldi;
- RITENUTO:** necessario modificare la citata disciplina, nella parte relativa alla destinazione degli ormeggi destinati alle unità adibite al trasporto passeggeri anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni il numero di tali unità presenti in porto è notevolmente diminuito continuando comunque a mantenere un assetto che contribuisca ad elevare gli standard di sicurezza, ottimizzando le attività marittime e portuali nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo;
- RITENUTO:** urgente e necessario per la sicurezza portuale garantire che le banchine usualmente destinate alle attività di rifornimento permangano sgombrere per il sicuro svolgimento dell'attività di rifornimento;
- RITENUTO:** di dover prevedere un periodo di sperimentazione allo scopo di verificare l'efficacia delle procedure e, quindi, procedere alla successiva emanazione di un nuovo provvedimento relativo alla navigazione agli ancoraggi ed ormeggi del porto di Porto Garibaldi;
- VISTI:** gli articoli 30, 62 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74 e 81 del relativo regolamento, parte marittima:

ORDINA

ARTICOLO UNICO

A parziale modifica di quanto disposto con l'Ordinanza n° 23/2004 in data 29.07.2004:

1. il tratto di banchina Nord del porto di Porto Garibaldi compreso tra le bitte contraddistinte dal n°40 e dal n°45 è **temporaneamente** destinato all'attracco delle unità che effettuano la pesca a "strascico" e "volante".
2. Il tratto di banchina Sud del porto di Porto Garibaldi antistante l'IPSIA sino allo spigolo ovest dell'insenatura denominata "SQUERO" oltre ad essere riservato, previa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, all'attracco temporaneo di unità in transito, è destinato al ricovero in caso di situazioni di emergenza alle unità di base in questo porto previa l'autorizzazione di questo Ufficio.
3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005.
4. La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna e modifica l'Ordinanza in premessa citata.
5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.portogaribaldi.guardiacostiera.it.

Porto Garibaldi, lì 07.04.2011

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Sebastiano CARTA